

**ACCORDO PROVINCIALE  
API BERGAMO – CGIL,CISL,UIL**

**“AZIONI POSITIVE VOLTE A CONCILIARE  
TEMPI DI VITA E DI LAVORO  
NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE”**

Bergamo, 13 maggio 2003

Il giorno 13 maggio 2003

tra

l'API – Associazione Piccole e Medie Industrie di Bergamo e Provincia, rappresentata dal Vice Presidente con delega ai Rapporti Sindacali Sig. Giorgio Colnago e dal Direttore, Sig. Gianni Locatelli

e

la CGIL di Bergamo, rappresentata dal Sig. Marcello Gibellini;  
la CISL di Bergamo, rappresentata dal Sig. Gianluigi Petteni;  
la UIL di Bergamo, rappresentata dal Sig. Marco Tullio Cicerone;

premesse

- che l'art.9 della legge 8 marzo 2000, n.53, dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità, dirette a favorire la conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro per lavoratrici e lavoratori, consentendo alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici di essere soddisfatte in via prioritaria;
- che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero per la Solidarietà Sociale e il Ministero delle Pari Opportunità, ha emanato con Decreto 15 maggio 2001 i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art.9 della L. n. 53/2000;
- che CONFAPI - CGIL - CISL - UIL hanno sottoscritto il 5 Dicembre 2001 il primo Accordo Interconfederale in materia;

considerato

- che gli accordi contrattuali - aziendali o territoriali - rappresentano il presupposto per l'ammissibilità al finanziamento;
- che il 50% delle risorse destinate ad incentivare le imprese all'attuazione delle azioni positive è riservato alle aziende la cui dimensione occupazionale è inferiore ai 50 dipendenti;
- che i destinatari delle azioni positive sono le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
- che possono essere considerati soggetti destinatari del presente accordo anche le lavoratrici e i lavoratori individuati dall'art.2 del Decreto 21 luglio 2000 n° 278, fatto salvo quanto previsto dal comma quarto dello stesso articolo;

si stipula

il seguente accordo territoriale a valere per le piccole e medie imprese associate all'API – Associazione Piccole e Medie Industrie di Bergamo e Provincia e per i lavoratori dipendenti delle suddette nonché le imprese applicanti i CCNL CONFAPI-CGIL-CISL-UIL.

1. Le aziende potranno presentare progetti per il finanziamento di programmi tesi all'attuazione di forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro tali da consentire alle lavoratrici ed ai lavoratori di conciliare impegni familiari, tempi di vita e tempi di lavoro. In particolare:
  - forme di part-time reversibile;
  - forme di telelavoro off-line;
  - flessibilità dell'orario in entrata e uscita;
  - flessibilità dei turni;
  - job-sharing;
  - forme di orario concentrato;
  - e comunque fatto salvo quanto contemplato dalla disciplina in materia di orari prevista dai vigenti CCNL.

Il finanziamento erogabile potrà coprire i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese nell'attuazione dei programmi e delle forme di flessibilità concordate.

2. La lavoratrice ed il lavoratore interessati ad usufruire di una delle forme di flessibilità di cui sopra dovranno avanzare specifica richiesta al datore di lavoro, che coinvolgerà le RSU aziendali, qualora esistenti, ovvero le Organizzazioni Sindacali firmatarie presenti in azienda e l'API di Bergamo.

In assenza di rappresentanza sindacale l'API di Bergamo informerà preventivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie, le quali delegheranno le rispettive categorie per gli adempimenti necessari.

Ferma restando la disciplina vigente in materia di congedi parentali, l'azienda che intenda realizzare quanto previsto dal presente accordo concorderà un progetto con le Organizzazioni Sindacali, secondo le modalità di cui sopra, la cui attuazione è subordinata all'ammissione dello stesso al finanziamento.

3. Le imprese potranno altresì presentare progetti per il finanziamento di programmi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale tesi al reinserimento in azienda delle lavoratrici e dei lavoratori dopo il periodo di congedo:
  - di maternità;
  - di paternità;
  - parentale;
  - di cura.

In tale tipologia di progetto rientrano tutte le attività dirette e di supporto alle ore di formazione, da svolgersi comunque all'interno dell'orario di lavoro aziendale.

La formazione può essere svolta anche a distanza.

4. Le parti promuoveranno, anche congiuntamente, iniziative di:
  - diffusione e informazione delle attività previste dall'art.9 della Legge n. 53/00;
  - coinvolgimento e sostegno nei confronti delle aziende e loro dipendenti, anche nella fase di stesura dei progetti;
  - formazione, anche attraverso l'utilizzo dell'ente bilaterale ELFEA - Ente Lombardo Formazione e Ambiente.

5. Il presente accordo ha carattere sperimentale e le parti si impegnano a rimodularlo e/o integrarlo sulla base dell'esperienza acquisita. Le parti, inoltre, si incontreranno periodicamente al fine di monitorare l'andamento e le problematiche inerenti lo stato di attuazione del presente accordo.
6. Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

API Bergamo

CGIL - CISL – UIL